



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.36/TFT del 6/04/2023**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 3/04/2023  
ha adottato i seguenti:

**MOTIVI**

**Fasc.149**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. S. Russo; Avv. N. Cuomo.**

**Proc. 15360/86 pfi22-23/PM/rn del 27.12.2022.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Sergio Borrello**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D Sporting Volla Libertas:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sporting Volla Libertas - F.C. Sant'Agnello disputata in data 10.4.2022 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciali della stagione sportiva in corso, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro dalla società A.S.D. Sporting Volla Libertas nella quale è indicato il nominativo del sig. **Ciro Rocco** quale allenatore, nonostante lo stesso non fosse presente alla gara; per la società **A.S.D Sporting Volla Libertas** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal sig. **Sergio Borrello** (all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sporting Volla Libertas), come sopra descritti.

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 3/04/2023

Il legale rappresentante del dirigente accompagnatore e per conto della società chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: sig. **Sergio Borrello** la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito); A.S.D Sporting Volla Libertas € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: a seguito di patteggiamento il dirigente accompagnatore Sig. Sergio BORRELLO, la sanzione di mesi di inibizione; per la società A.S.D SPORTING VOLLA LIBERTAS € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 3/04/2023

**PRESIDENTE F.F.  
Avv. E.RUSSO**

**Fasc.148**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. S. Russo; Avv. N. Cuomo.**

**Proc. 14654/127 pfi22-23/PM/fm del 16.12.2022.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

1.- il sig. **Salvatore SCAMPITELLI**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano 1998); - della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2021-2022, nonostante fosse tesserato come dirigente per la società A.S.D. Cuore Rangers, svolto attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) a far data dal 9.5.2022;

2.- il sig. **Ivan Domenico LICCIARDIELLO**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano 1998); - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2021-2022, nonostante fosse tesserato come dirigente per la società A.S.D. Cuore Rangers, svolto attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) a far data dal 9.5.2022;

3.- il sig. **Fabio BARALDI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri rappresentanza della società A.S.D. San Giovannese (oggi A.S.D. Qualiano F.C.); - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che i sigg. Salvatore Scampitelli ed Ivan Domenico Licciardiello svolgessero dal 9.5.2022 attività tecnica per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano F.C.) dallo stesso rappresentata, nonostante gli stessi fossero tesserati come dirigenti per la A.S.D. Cuore Rangers (oggi A.S.D. Rangers Qualiano);

4.- la società **A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano Calcio F.C.)** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Baraldi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore SCAMPITELLI, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Ivan Domenico LICCIARDIELLO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Sig. Fabio BARALDI, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano Calcio F.C.) € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che dagli atti di causa, ed in particolare dai verbali delle audizioni dei deferiti innanzi alla Procura Federale, emerge che i signori Scampitelli e Licciardiello hanno svolto attività tecnica per conto della società Asd Sangiovannese Calcio nonostante fossero tesserati come dirigenti per la società Asd Cuore Rangers. Anche il Presidente della società Asd San Giovannese Calcio, sig. Baraldi, ha ammesso di aver fatto svolgere attività ai suddetti deferiti Scampitelli e Licciardiello portando, però, a sua discolpa la circostanza che gli stessi non gli avevano rappresentato di essere tesserati per altre società. Tale circostanza non è esimente ma porta il collegio a differenziare le sanzioni richiesti ai deferiti suddetti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore Scampitelli, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Ivan Domenico Licciardiello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sig. Fabio Baraldi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. San Giovannese Calcio (oggi A.S.D. Qualiano Calcio F.C.) € 200,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 3/04/2023

**PRESIDENTE F.F.  
Avv. E.RUSSO**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Publicato in Napoli, 06 aprile 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**